

COMUNE DI GAETA 04024

PROVINCIA DI LATINA

Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta pubblica ordinaria – 1ª convocazione

in data 05 luglio 2012

N°32

O G G E T T O: Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale di Soggiorno.

L'anno duemiladodici, addì cinque, del mese di luglio, in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 22/06/2012, debitamente notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri:

Prog	Cognome e Nome	P	A	Prog	Cognome e Nome	P	A
1	MITRANO Cosmo (Sindaco)	X		10	MAGLIOZZI Angelo	X	
2	COSCIONE Luigi (Presidente)	X		11	MARTONE Alessandro	X	
3	ACCETTA Eduardo	X		12	MARZULLO Luigi	X	
4	CASO Maurizio	X		13	MATARAZZO Giuseppe	X	
5	CICCONARDI Salvatore Pietro	X		14	RAIMONDI Antonio	X	
6	COSTABILE Marina	X		15	RANUCCI Pasquale	X	
7	DIES Gennaro	X		16	ROSATO Giuseppina	X	
8	DI MAGGIO Salvatore	X		17	SPERINGO Davide	X	
9	FORTUNATO Mauro	X					
T O T A L E						17	00

È incaricato della redazione del verbale il **Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi.**

Sono presenti, nel corso della discussione sul punto all'ordine del giorno, gli Assessori Giambattista Balletta, Pasquale De Simone e Alessandro Vona.

IL PRESIDENTE

Alle ore 00:20 del 05/07/2012, invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dal quale risultano presenti n°17 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, numero legale per la validità della seduta dell'Assemblea, invita ad iniziare i lavori consiliari.

(Durante la discussione sono presenti il Dirigente del Settore Bilancio Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Antonio Verdone)

IL SINDACO MITRANO illustra la proposta all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE, al termine della relazione, invita i Consiglieri ad intervenire sul punto.

Sulla proposta di deliberazione all'esame dell'Assemblea si apre una ampia ed articolata discussione e, a motivo della complessità - anche tecnica - della stessa, si rinvia alla trascrizione integrale della registrazione della seduta (**Allegato "1"**).

(Aperta la discussione sul punto, durante la quale vengono depositati alcuni emendamento ed un sub-emendamento, intervengono - come da trascrizione integrale della seduta - Allegato "1": Sindaco, Consiglieri Raimondi, Di Maggio, Costabile, Martone, Matarazzo, Cicconardi, Rosato)

(Alle ore 02:00 del 05/07/2012 esce dall'aula il Consigliere Martone: n° 16 presenti)

IL PRESIDENTE, terminata la discussione generale sulla proposta di deliberazione, durante la quale il Sindaco ed i Consiglieri giungono ad una soluzione concordata contenuta in un maxi emendamento nel quale convergono sia le richieste avanzate dalle Associazioni di Categoria che le istanze contenute negli emendamenti depositati dai Consiglieri, debitamente sottoscritto dai Consiglieri a conferma dell'accordo raggiunto, chiede che vengano espressi i pareri di competenza e quindi lo pone a votazione dopo gli interventi per dichiarazione di voto di cui all'allegata trascrizione (**Allegato "1"**):

MAXI-EMENDAMENTO

Vengono acquisiti i pareri di competenza (con le motivazioni di cui all'allegata trascrizione):

- *favorevole* - sotto il profilo politico - del Sindaco Mitrano;
- *favorevole* - sotto il profilo tecnico - del Dirigente Gallinaro;

Consiglieri presenti:	n° 16
Consiglieri assenti:	n° 1 (Martone)
Favorevoli:	n° 16 (unanimità)
Contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara **ACCOLTO** il maxi-emendamento.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n°90 del 15.06.2012, avente ad oggetto *“Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale di Soggiorno. Proposta al Consiglio Comunale”*;

Visto l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), ai sensi del quale *“i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”*;

Visto l’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 23/2011, ai sensi del quale *“Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo”*;

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n°296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n°216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del

Settore Economico - Finanziario ai sensi dell'art.49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, come confermati a seguito dell'accoglimento del maxi-emendamento;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti:	n° 16
Consiglieri assenti:	n° 1 (Martone)
Favorevoli:	n° 16 (unanimità)
Contrari:	nessuno
Astenuti:	nessuno

D E L I B E R A

1. Di approvare il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante;
2. Di dare atto che il regolamento entrerà in vigore il 1° Agosto 2012;
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
4. Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Comunale di soggiorno.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere all'adozione di tutti gli atti per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, i cui termini di scadenza per la relativa approvazione sono stati fissati al 30 giugno 2012;

Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano dai n° 16 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assente n° 1 Consigliere (Martone)

D I C H I A R A

il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SIG. LUIGI COSCIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°32 del 05/07/2012)

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune:
 - a) progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione (c.d. *infopoint*);
 - e) interventi promozionali, per riscoprire e mantenere vive le manifestazioni tradizionali legate ai prodotti della terra, alla cultura e alla musica popolare, alla fede e ai lavori artigianali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e disabili durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici
 - j) ogni opera collegabile all'attività turistica.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive e non, ubicate nel territorio del Comune di Gaeta nel periodo 1° aprile - 30 settembre.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:
 - a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
 - b) gli agriturismi;
 - c) gli ostelli per la gioventù;
 - d) i rifugi alpini e bivacchi fissi;
 - e) i posti tappa escursionistici;
 - f) esercizi di affittacamere;
 - g) i bed & breakfast;
 - h) i campeggi;
 - i) i villaggi turistici all'aria aperta;
 - l) le aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan;
 - m) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - n) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali), appartamenti per

vacanze.

3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 3

Soggetti passivi ed esenzioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Gaeta, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Sono esenti dall'imposta:
 - a) i minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co.3 L.104/92, compreso un accompagnatore;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
 - d) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - f) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
 - g) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio
 - h) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di Gaeta
 - i) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone.
3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alla lettere a) e f), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti. Nei casi previsti dalle lettere b) c) e d) l'attestazione dovrà contenere le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 4

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori della strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al

versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

2. I gestori della strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a informare, in appositi spazi visibili a tutti, i propri ospiti sia del presente Regolamento, sia dell'applicazione, delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.
3. Il Comune provvederà a fornire ai gestori delle strutture ricettive apposito materiale informativo.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, articolata in maniera differenziata tra le varie tipologie di strutture ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, nelle seguenti misure:
 - a) euro 2 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle e classi superiori, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
 - b) euro 1,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate 3 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
 - c) euro 1 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere classificate fino a 2 stelle, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi;
 - d) euro 1 fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per le strutture ricettive diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c) ad eccezione delle strutture ricettive di cui alle lettere h), i), l) ed m) del comma 2, articolo 2 per le quali la misura dell'imposta è pari ad € 0,50. Solo per tali strutture ricettive, a scelta del contribuente, l'imposta può essere determinata nella misura forfettaria di € 50,00 a piazzola occupata per l'intero periodo oggetto di imposta;
 - e) per il solo esercizio 2012, considerato che le presenze turistiche nelle strutture alberghiere si concentrano prevalentemente presso strutture classificate tre stelle e le case per ferie di cui alla lettera n) dell'articolo 2, comma 2, per queste ultime tipologie di strutture la tariffa di cui al punto b) è rideterminata in € 1,00 anziché € 1,50, mentre sono esonerate dal pagamento le case per ferie come sopra indicate e gli appartamenti per vacanze.

Art. 6

Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7, i singoli componenti di ciascun gruppo.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Gaeta dell'imposta di soggiorno dovuta, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario su conti correnti indicati sul sito internet del Comune di Gaeta nella sezione dedicata all'Imposta di Soggiorno;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale specificando la causale "Imposta di Soggiorno" .
4. Il gestore della struttura ricettiva indica, con le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, i nominativi dei soggetti che omettono o rifiutano di effettuare il pagamento dell'imposta e dei relativi importi. Il Comune provvede ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 7

Dichiarazioni periodiche

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente al Comune, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. Le dichiarazioni sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo per via telematica oppure consegnate direttamente in formato cartaceo.

Art. 8

Controlli

1. Il Comune effettua controlli sulla corretta applicazione del presente regolamento ed, in particolare, sul puntuale adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 ,5, 6 e 7.
2. I soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, se richiesti dal Comune, sono tenuti ad esibire e rilasciare copia delle attestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, delle quietanze di cui all'articolo 5, comma 1, dei documenti attestanti il versamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, nonché delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento e delle relative ricevute di trasmissione al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può inviare ai soggetti di cui all'art. 4 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7 relativa al periodo nel quale essa è stata effettuata.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. La misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale.
4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12 (dodici).

Art. 10 *Sanzioni*

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 oltre agli interessi nella misura di legge.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta ed omessa, ritardata o incompleta trasmissione della dichiarazione periodica di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11 *Riscossione coattiva*

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 12 *Contenzioso*

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13
Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentito il Dirigente del Settore Economico - Finanziario, è nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale di Soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Il Comune fornisce agli interessati la modulistica necessaria alla gestione dell'imposta, rendendola altresì disponibile sul proprio sito informatico e presso i propri uffici.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 01/08/2012.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all'albo pretorio on-line di questo Comune per giorni quindici dal 24/07/2012 all'08/08/2012.

Gaeta, 24/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Avv. Alessandro Izzi)

La presente copia conforme all'originale, si rilascia per uso amministrativo.

Gaeta, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Alessandro Izzi)

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina)

Il presente atto è divenuto esecutivo il _____ essendo decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267).

Gaeta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Avv. Alessandro Izzi)